Pubblicato il 10/04/2018

**N. 00310/2018 REG.PROV.COLL.**

**N. 00461/2017 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 461 del 2017, proposto dal dottor Angelo Forosetti rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Gerbi presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Roma 11.1;

***contro***

Comune di Riva Ligure in persona del sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Damonte presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Corsica 10/4;

***per l'annullamento***

del provvedimento 27.4.2017, n. 4762 del comune di Riva Ligure

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Riva Ligure

vista la propria ordinanza 24.7.2017, n. 673

visti gli atti e le memorie depositati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2018 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il dottor Angelo Forosetti si ritiene leso dal provvedimento emarginato per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione affidato a censure in fatto e diritto.

Il comune di Riva Ligure si è costituito in causa con memoria, chiedendo respingersi la domanda.

Con ordinanza 24.7.2017, n. 673 il tribunale amministrativo ha respinto la domanda cautelare.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

E' impugnato un provvedimento con cui il comune di Riva Ligure ha preso posizione in ordine alla differenza di opinioni creatasi tra il ricorrente e l'amministrazione in merito al conteggio dei volumi che è preliminare al rilascio di un titolo edilizio.

Per quanto può rilevare si segnala che tra le parti è già intercorsa una controversia definita dal tar adito con la sentenza 1539/2014, e in quella sede il giudice negò la percorribilità della tesi sostenuta dall'interessato che pretendeva cumulare l'aumento volumetrico ammesso dalla legge regionale 49/2009 con quello previsto dal piano vigente.

Dopo la pronuncia del giudice è ripresa l'interlocuzione procedimentale nel corso della quale le parti hanno discusso in merito al volume massimo realizzabile con l'intervento progettato dall'interessato: in sede cautelare il tribunale amministrativo ha rilevato che la controversa questione della creazione dello spazio da parte della tettoia in progetto risultava preclusa ad ogni successivo vaglio dalla determinazione 8803 del 1.8.2016, con cui la p.a. aveva espresso la tesi secondo cui la stima del volume formato dal manufatto doveva tener conto del computo dello spazio occupato dall'intervento nel suo complesso, e non già esserne escluso come richiesto dal ricorrente.

Con le difese depositate parte ricorrente contesta la tesi fatta propria dall'ordinanza, rilevando che l'atto 8803/2016 del comune di Riva Ligure aveva natura endoprocedimentale, che esso non riportava l'indicazione dei termini per proporre l'impugnazione e che in ogni caso l'amministrazione ha

riconsiderato l'intera materia, sì che tale nuovo esame dei fatti esclude la possibilità di considerare preclusiva l'asserzione contenuta nella missiva menzionata.

Il collegio osserva che in questa sede è opportuno procedere alla decisione sul merito della vicenda.

In tal senso si nota che la controversia che vede il comune contrapporsi alla richiesta dell'interessato attiene alla necessità affermata dalla p.a. e negata dal ricorrente di ricomprendere nel volume massimo assentibile ai sensi della legge sul piano caso anche la tettoia descritta in progetto ed effigiata nella produzione 16.2.2018 del ricorrente. Soccorre al riguardo la giurisprudenza che va condivisa (ad esempio cons. Stato, 2017/1155, id, 2017/306, tar Lazio, Roma, 2016/7877) che ha ritenuto che la tettoia necessita di un idoneo titolo allorché esula dai minimi contenuti che può avere un piccolo riparo aperto da tre lati, sì che essa costituisce spazio edificabile a tutti gli effetti quando viene realizzato un vero e proprio ambiente fruibile in via continuativa.

Ciò considerato, assume minore rilievo la questione dedotta dal ricorrente che allega l'inapplicabilità dell'art. 41 del REC che appunto prevede la ricomprensione delle tettoie nel volume assentibile, trattandosi di una legge speciale che al suo art. 2 comma 1 lett. f) adotta come metodo di apprezzamento

dell'ingombro il metodo dell'altezza media delle fronti fuori terra.

E' appunto la nozione di fronte del fabbricato a cui vanno giustapposte le acquisizioni della giurisprudenza citata, il che induce a ritenere che un profilo rilevante come la tettoia in progetto non possa essere stimata di volume pari a zero, appunto in considerazione del notevole impatto che lo spazio occupato avrà sull'aspetto e l'ingombro dell'immobile, una volta che l'intervento sarà stato realizzato.

In conclusione il ricorso è infondato nel merito per le ragioni esposte.

Le spese seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore dei beni per cui è lite e dell'attività defensionale resasi necessaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),

respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'amministrazione comunale che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Elena Garbari, Referendario

| | |
|---|---|
| **L'ESTENSORE** | **IL PRESIDENTE** |
| **Paolo Peruggia** | **Giuseppe Daniele** |

IL SEGRETARIO